

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
188/2018/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2018, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA. MODIFICHE AL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 69/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 69/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 280/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 909/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 924/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 924/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 927/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 927/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 172/2018/R/com (di seguito: deliberazione 172/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 30 novembre 2017, prot. Autorità 39191 (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2017);
- la comunicazione dell’Acquirente Unico del 9 marzo 2018, prot. Autorità 8739 del 12 marzo 2018;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 15 marzo 2018, prot. Autorità 9450 del 16 marzo 2018;
- la comunicazione della Cassa del 14 marzo 2018, prot. Autorità 9338 del 15 marzo 2018;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico del 22 marzo 2018, prot. Autorità 10215 del 22 marzo 2018;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 28 febbraio 2018, prot. Autorità 7159 dell’1 marzo 2018;
- la nota della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia del 29 gennaio 2018, prot. 2675, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota 29 gennaio);
- la nota della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di energia del 2 febbraio 2018, prot. 3201, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente Unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale;
- la deliberazione 633/2016/R/eel ha, inoltre previsto che alcuni corrispettivi, fissati per l'anno 2017 e corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, restino invariati anche per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2018; in particolare si tratta:
 - i. del valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, pari a 0,0194 c€/kWh;
 - ii. del valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, pari a 0,0447 c€/kWh;
 - iii. del valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, pari a 0,0044 c€/kWh;

- con la deliberazione 924/2017/R/eel, l’Autorità ha inoltre adeguato, a decorrere dall’1 gennaio 2018:
 - iv. il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all’attività di acquisto e vendita di energia elettrica che concorre alla determinazione dell’elemento PE, ponendolo pari a 0,0198 c€/kWh; tale valore risulta peraltro corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
 - v. il valore del corrispettivo PPE, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, ponendolo pari a 0,402 c€/kWh;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell’elemento PD:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al I trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) la deliberazione 909/2017/R/eel ha aggiornato, con riferimento all’intero anno 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l’acquisto nei mercati a pronti dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell’Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV, prevede che l’Acquirente Unico invii, all’Autorità, la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall’Acquirente unico, l’importo del recupero è stimato in misura pari a circa 59 milioni di euro, in esito, esclusivamente, a costi di acquisto dell’energia elettrica inferiori ai ricavi;
- nessuna esigenza di recupero rileva con riferimento ai costi di dispacciamento per effetto delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei

corrispettivi del servizio di dispacciamento, previste dalla richiamata deliberazione 553/2017/R/eel;

- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente Unico e pubblicate da parte di Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al secondo trimestre 2018 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 909/2017/R/eel, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018;
- tale riduzione è ascrivibile, principalmente, al calo complessivo dei costi di acquisto dell'energia elettrica, risultato della riduzione attesa dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso nel secondo trimestre del 2018 e del recupero, a beneficio dei consumatori, della differenza, di cui sopra, tra i costi di approvvigionamento stimati e quelli a consuntivo del primo trimestre dell'anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni disponibili, non risultano variazioni rispetto a quanto già comunicato dalla Cassa con la comunicazione del 30 novembre 2017, in relazione agli esiti, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2016 e agli anni antecedenti;
- relativamente all'anno 2017, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111 per la

quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2017, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 167 milioni di euro, prevalentemente dovuti a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2018; tale ammontare risulta, peraltro, sostanzialmente in linea con quanto stimato in occasione del precedente trimestre;
- lo scostamento registrato dovrà essere riconsiderato quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2017 e potrà quindi essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2018, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2017.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 16bis del TIV disciplina un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali, prevedendo, tra l'altro, che gli importi connessi a tale meccanismo siano erogati a valere sul Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, alimentato dalla componente *DISP_{BT}* applicata a tutti i clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela;
- con la nota 29 gennaio sono state richieste informazioni aggiornate agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni circa gli importi fatturati in relazione a prelievi fraudolenti dei clienti finali relativi al periodo gennaio – dicembre 2015 e il relativo incasso a 24 mesi; i dati trasmessi risultano attualmente in linea con le disponibilità del predetto Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione;
- la componente *DISP_{BT}* prevede, inoltre, con riferimento ai clienti domestici residenti l'applicazione di una quota fissa (c€/punto di prelievo/anno) e di quota energia (c€/kWh); i valori di quest'ultima sono differenziati per scaglioni di consumo, articolati in coerenza con la struttura vigente delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici;
- la deliberazione 172/2018/R/com ha, tra l'altro, definito le nuove aliquote delle componenti tariffarie *A_{SOS}* e *A_{RIM}*, sulla base di quanto previsto dal TIT 2018, per gli utenti domestici;
- l'articolo 16quater del TIV disciplina un meccanismo di compensazione dell'uscita clienti cui hanno titolo a partecipare gli esercenti la maggior tutela societariamente separati; in particolare:

- i. possono partecipare al meccanismo gli esercenti per i quali si registri in un dato anno una uscita di clienti dal servizio di maggior tutela al mercato libero superiore a quanto riconosciuto a mezzo delle componenti *RCV* e *RCV_{sm}* applicate nell'anno oggetto di compensazione;
 - ii. il meccanismo è differenziato per tenere conto del diverso impatto sui costi delle uscite verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario dello stesso rispetto a quelle avvenute con un venditore diverso dai precedenti;
- con la deliberazione 69/2017/R/eel, che ha introdotto il predetto meccanismo modificando il TIV, sono state altresì definite le grandezze rilevanti relative all'anno 2016, prevedendo in particolare che:
 - i. la quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto debba essere determinata sulla base dell'analisi delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati e considerando i soli costi operativi, inclusivi della componente a copertura dell'onere IRAP e dei costi incrementali connessi all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela legati al mancato ricavo da contributi in quota fissa; la predetta quota dei costi fissi tenga altresì conto delle potenziali sinergie derivanti dall'assetto societario di erogazione del servizio di maggior tutela, nei casi in cui i clienti rimangano serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario;
 - ii. il tasso di uscita soglia per la partecipazione al meccanismo sia distinto tra clienti finali domestici e non domestici e sia definito sulla base del tasso atteso utilizzato dall'Autorità nell'ambito della determinazione delle componenti *RCV*, distinguendo pertanto tra esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione e che alla data del 31 dicembre 2015 servivano un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni e gli altri esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria;
- in relazione all'anno 2017, dall'analisi delle informazioni di costo storiche a disposizione dell'Autorità, trovano conferma i valori definiti per l'anno 2016 per quanto concerne la quota dei costi fissi da recuperare a mezzo del meccanismo in questione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e della componente *DISP_{BT}* ai sensi della presente deliberazione si traduce in una riduzione della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- confermare, a decorrere dall'1 aprile 2018, il valore complessivo del corrispettivo *PPE* definito con deliberazione 924/2017/R/eel, nonché il dimensionamento degli elementi, *PPE*¹ e *PPE*², che lo compongono;
- aggiornare la componente *DISP_{BT}*, con effetto dall'1 aprile 2018 al fine di tenere conto, per i clienti domestici residenti, della struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in vigore dalla medesima data;
- definire le grandezze di riferimento relative al meccanismo di cui all'articolo 16quater del TIV per l'anno 2017, in particolare confermando la quota dei costi fissi oggetto di compensazione già prevista per l'anno 2016 e pubblicando i valori del tasso di uscita dalla maggior tutela impliciti nel calcolo delle componenti *RCV* e *RCV_{sm}* applicate nell'anno 2017

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
*Aggiornamento del corrispettivo *PPE**

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Modifiche TIV

4.1 Il TIV è modificato nei termini seguenti:

- la tabella 3bis, lettera b) è sostituita dalla seguente tabella:

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017 a 31/03/2017	-2374,59
	Da 01/04/2017 a 31/12/2017	-2314,50
	Da 01/01/2018	-2298,86

		centesimi di euro/kWh		
		Periodo di applicazione		
da	fino a	Da 01/01/2017 a 31/12/2017	Da 01/01/2018 a 31/03/2018	Da 01/04/2018
0	1800	0,272	0,269	0,262
Oltre	1800	0,583	0,619	0,633

- la tabella 12 è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 12: parametri di cui al comma 16quater.7.

	Anni oggetto di compensazione 2016 e 2017 (Anno Y)
α_Y	35%
β_Y	60%

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCV</i> di cui al comma 15.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCVsm</i> di cui al comma 15.1, lettera b)
	Anno oggetto di compensazione 2016 (Anno Y)	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,044	0,049
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,049	0,032
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,023	0,029
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,038	0,022
	Anno oggetto di compensazione 2017 (Anno Y)	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,042	0,085
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,048	0,088
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,021	0,022
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,034	0,037

Articolo 5
Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
- 5.2 il TIV, come modificato dal presente provvedimento, si applica a partire dal 1 aprile 2018.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni